

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 44 DEL 30/03/2017**

OGGETTO

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI IN MATERIA DI LAVORO ALLA DOTT.SSA
BARBARA CELATI

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, che richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, art.1 e in particolare il c. 89 in cui si dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che prevede per il personale in servizio presso le città metropolitane e le province, la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore;

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm., che all’art. 30 comma 2-sexies prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, per motivate esigenze organizzative, personale di altre amministrazioni in assegnazione

temporanea per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia;

- con la convenzione del 29/7/2016, fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le Province, sono state disciplinate la gestione dei servizi per l'Impiego e delle misure di politica attiva del lavoro e le modalità di utilizzo, da parte dell'Agenzia, del personale delle Province e della Città metropolitana assegnato ai servizi per il lavoro;
- per effetto di tale convenzione, il personale a tempo indeterminato e determinato di tali servizi, a decorrere dall'1/8/2016 è stato assegnato temporaneamente all'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- l'art. 21 della convenzione prevede che per la conclusione dei procedimenti in corso presso le Province alla data di assegnazione del personale all'Agenzia, relativi a funzioni già attribuite alla competenza provinciale ed ora di pertinenza regionale o dell'Agenzia, per le quali sono già state trasferite risorse alle Province stesse, l'Agenzia autorizzi le unità di personale individuate in accordo con la Provincia, per lo svolgimento delle attività, la responsabilità del procedimento e l'adozione di tutti gli atti necessari al loro completamento, compresi gli atti di spesa;

Dato atto che:

- la dott.ssa Barbara Celati, dirigente della Provincia di Ferrara, funzionalmente assegnata all'Agenzia regionale per il Lavoro e dirigente dell'ambito territoriale di Ferrara e Reggio Emilia, è stata autorizzata dalla direttrice dell'Agenzia, con comunicazione assunta agli atti con prot.n.6606 del 21/3/2017, allo svolgimento delle attività necessarie alla conclusione dei procedimenti in corso presso la Provincia di Reggio Emilia;
- per l'attività in oggetto è stato stimato un tempo lavoro di circa il 2% annuo;

Considerato che per tale affidamento di funzioni dirigenziali non conseguono spese in capo alla Provincia di Reggio Emilia, in quanto esse sono interamente di competenza dell'Agenzia;

Visto l'art.18 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

D E C R E T A

di attribuire alla dott.ssa Barbara Celati, dirigente della Provincia di Ferrara, funzionalmente assegnata all'Agenzia regionale per il Lavoro e dirigente dell'ambito territoriale di Ferrara e Reggio Emilia, le funzioni dirigenziali relative allo svolgimento delle attività necessarie alla conclusione dei procedimenti in corso presso la Provincia di Reggio

Emilia, in materia di Lavoro e servizi per l'Impiego;

di dare atto che:

- l'attribuzione avviene ai sensi dell'art.21 "Conclusione dei procedimenti pendenti" della Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'Impiego e delle misure di politica attiva del lavoro;
- l'incarico sopraindicato ha immediata decorrenza e si intende per un impegno stimabile in circa il 2% del tempo lavoro annuo della dirigente;
- con medesima decorrenza cessano le corrispondenti competenze già assegnate ad interim al Segretario Generale;
- per tale incarico non derivano spese in capo alla Provincia di Reggio Emilia.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 30/03/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma